

Legge federale sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera

(Legge sulla cittadinanza, LCit)

(Prolungamento del termine di annullamento)

Modifica del 25 settembre 2009

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 30 novembre 2007¹;

visto il parere del Consiglio federale del 30 gennaio 2008²,

decreta:

I

La legge del 29 settembre 1952³ sulla cittadinanza è modificata come segue:

Art. 41 cpv. 1 e 1bis

¹ Con il consenso dell'autorità del Cantone d'origine, l'Ufficio federale può annullare la naturalizzazione o la reintegrazione conseguita con dichiarazioni false o in seguito all'occultamento di fatti essenziali.

^{1bis} La naturalizzazione o la reintegrazione può essere annullata entro due anni dal giorno in cui l'Ufficio federale è venuto a conoscenza dell'evento giuridicamente rilevante, ma non oltre otto anni dall'acquisto della cittadinanza svizzera. Dopo ogni atto istruttorio comunicato alla persona naturalizzata decorre un nuovo termine di prescrizione di due anni. Durante la procedura di ricorso i termini sono sospesi.

1 FF **2008** 1103

2 FF **2008** 1115

3 RS **141.0**

II

- ¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 25 settembre 2009	Consiglio degli Stati, 25 settembre 2009
La presidente: Chiara Simoneschi-Cortesi	Il presidente: Alain Berset
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz	Il segretario: Philippe Schwab

Referendum ed entrata in vigore

- ¹ Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 14 gennaio 2010.⁴
² La presente legge entra in vigore il 1° marzo 2011.⁵

26 gennaio 2011

In nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

⁴ FF 2009 5799

⁵ Il decreto sull'entrata in vigore è stato oggetto di una decisione presidenziale del 25 gen. 2011.